



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003964**
del 26/03/2019 ore 14:22:30
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 26 MAR. 2019

**Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Teramo
Via M. Delfico, n. 6
64100 Teramo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 32/2019 – Incompatibilità componente del Consiglio di Disciplina territoriale

Con riferimento al Vostro quesito del 22 febbraio 2019 (prot. CNDCEC n. 2614 del 25.02.2019), con il quale si domanda se un componente del Consiglio di Disciplina territoriale, che si dichiari incompatibile (per motivi di parentela) con riguardo all'esame di un fascicolo riguardante un iscritto:

- debba assentarsi al momento dell'apertura della discussione sul punto;
- possa consultare il verbale di delibera anche sul punto per il quale si è dichiarato incompatibile;
- debba essere portato a conoscenza di tutta la documentazione che dovesse pervenire al Consiglio inerente al fascicolo per il quale si è dichiarato incompatibile, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che l'art. 51 del D. Lgs. n. 139/05 dispone, al primo comma, che *"I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi"*, mentre l'art. 6 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, al 1° comma, che *"I componenti del Consiglio di Disciplina che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento e possono essere ricusati per i medesimi motivi con un'istanza motivata da presentare al Consiglio di Disciplina"*.

Tra i motivi di astensione indicati dall'art. 51 c.p.c. rientra certamente il vincolo di parentela¹, dunque il componente del Consiglio di Disciplina, che si trovi in tale condizione rispetto all'iscritto, si è correttamente astenuto dall'esercizio della funzione disciplinare nei confronti di quest'ultimo.

In conseguenza dell'astensione, pertanto, il componente del Consiglio di Disciplina dovrà assentarsi al momento della discussione sul punto per il quale si è dichiarato incompatibile e non potrà svolgere alcun tipo di attività o funzione con riguardo al suddetto fascicolo, tanto meno acquisire la documentazione o consultare i verbali relativi al fascicolo disciplinare rispetto al quale si è astenuto.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

¹ L'art. 51, c.p.c. dispone che *"Il giudice ha l'obbligo di astenersi ...2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori"*.